



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
*e della Piccola e Media Impresa***

Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese

13900 BIELLA (BI) Via Repubblica 56

Tel. 015 351121 r.a. - Fax. 015 351426

Internet: www.biella.cna.it - e-mail: mailbox@biella.cna.it

***Statuto della CNA Associazione Artigiani e
P.M.I. del Biellese***

(CNA Biella)

Approvato dall'Assemblea Territoriale il 13/02/2017

Approvato dalla Direzione Nazionale il 16/02/2017

Legenda

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	Pagina 3
Art 1	Costituzione	3
Art 2	Scopi e compiti della CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese	3
TITOLO II	IL SISTEMA CNA: Costituzione, Obiettivi, Articolazione	5
Art 3	La CNA	5
Art 4	Obiettivi del Sistema CNA	6
Art 5	Il Sistema CNA	7
Art 6	Le articolazioni del Sistema CNA	10
TITOLO III	IL SISTEMA CNA: Requisiti di ammissione	16
Art 7	Adesione al sistema CNA	16
Art 8	Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA	17
TITOLO IV	GLI ORGANI DELLA CNA DI BIELLA	
Art 9	Composizione degli organi della CNA di Biella	19
Art 10	Organi della CNA di Biella	19
Art 11	L'Assemblea: durata e composizione	20
Art 12	L'Assemblea: poteri e compiti	21
Art 13	La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti	22
Art 14	La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti	24
Art 15	Il Presidente	25
Art 16	Presidenza onoraria	25
Art 17	Il Segretario/Direttore	26
Art 18	Il Collegio dei Revisori dei Conti	27
Art 19	Il Collegio dei Garanti	27
Art 20	Cumulo delle cariche	28
TITOLO V	AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE. BILANCI	29
Art 21	Rapporto associativo	29
Art 22	Bilanci	29
Art 23	Piano Strategico	29
TITOLO VI	RAPPORTO ASSOCIATIVO. NORME DISCIPLINARI. INCOMPATIBILITA'	30
Art 24	Rapporto associativo	30
Art 25	Incompatibilità	30
TITOLO VII	ENTI CONFEDERALI	31
Art 26	Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)	31
Art 27	Fondazione ECIPA	32
TITOLO VIII	NORME FINALI	32
Art 28	Logotipo e simbolo	32
Art 29	Scioglimento della CNA di Biella	33
Art 30	Controversie	33
Art 31	Entrata in vigore dello Statuto	33
Art 32	Rinvio legislativo	33
Art 33	Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti	34
	Disciplina transitoria	34

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Biella, di seguito denominata CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (e per brevità CNA Biella o CNA di Biella).

Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese, altrimenti denominata CNA Biella o CNA di Biella.

La titolarità e la proprietà della denominazione, del logotipo e simbolo adottati sono della CNA Nazionale.

CNA Biella si configura quale Associazione di Categoria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4.12.1997, n° 460.

La sede è stabilita in Via Repubblica 56 a Biella.

La stessa potrà essere trasferita all'interno del Comune o della Provincia di Biella con deliberazione della Direzione dell'Associazione.

Art. 2

Scopi e compiti della CNA di Biella

- 1) CNA Biella concorre a costituire il cosiddetto "Sistema CNA" ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Biella o in zone limitrofe, ove si presentino esigenze organizzative (d'intesa con le Associazioni Territoriali confinanti).
- 2) Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola, e quelle di settore/mestiere, unioni e raggruppamenti di interesse di cui si dota in accordo con le articolazioni definite dai livelli di Associazioni Nazionali e Regionali.
- 3) CNA Biella favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce coerentemente all'articolo 2 e all'articolo 4 dello Statuto Nazionale.

Gli scopi della CNA di Biella sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati;
- b) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche,

economiche e sociali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;

- c) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro nonché la stipula degli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o dalla CNA Regionale.
- 4) In diretta attuazione di tali scopi, la CNA di Biella svolge le seguenti attività:
- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e dei pensionati; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
 - b) promuove la fornitura, anche diretta, e/o fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, mutualistici, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c) promuove lo sviluppo e tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori e delle imprenditrici attive e pensionati e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo, la CNA di Biella si avvale del suo Ente di Patronato e di assistenza sociale (EPASA - ITACO), la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 152;
 - d) promuove la formazione manageriale, la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del "sistema CNA", nonché dei pensionati avvalendosi anche delle strutture nazionali e/o società territoriali a questo scopo dalla stessa costituite o partecipate;
 - e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione di CNA Pensionati;
 - f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
 - g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
 - h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) definisce ed attua sul territorio di competenza politiche finanziarie coerenti con quelle del "Sistema CNA", garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- k) stabilisce lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente e detiene il potere esclusivo di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- l) nell'ambito delle proprie funzioni partecipa alla definizione dello specifico patto costitutivo della CNA Piemonte e del Piano Strategico annuale o pluriennale della CNA Piemonte. Può partecipare a progetti di integrazione tra le CNA provinciali del Piemonte sulla base di un coordinamento svolto dalla CNA Piemonte;
- m) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

IL "SISTEMA CNA":

COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

Art. 3

La CNA

La CNA di Biella si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori, ed è parte costituente del "Sistema CNA", sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Il Sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- **CNA Associazioni Territoriali (di seguito CNA Territoriali di**
- **CNA Regionali.**
- **CNA Nazionale.**

Questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il "Sistema Confederale".

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero "Sistema CNA" ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al "Sistema CNA" avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il "Sistema Confederale CNA", così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La Direzione Territoriale, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, ai sensi dell'articolo 13, lett. h) del presente Statuto, può deliberare in ordine ad Associazioni o Confederazioni esterne al "Sistema CNA", ma che richiedono forme di adesione:

- a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al "Sistema CNA", al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b) l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'Associazione richiedente.

Art. 4

Obiettivi del "Sistema CNA"

Il "Sistema CNA" opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione.

Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il "Sistema CNA" opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il "Sistema CNA" è autonomo dai Partiti e da qualsiasi Organizzazione politica o economica ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il "Sistema CNA" opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il “Sistema CNA” si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il “Sistema CNA” si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il “Sistema CNA” nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l’erogazione di servizi alle imprese.

Il “Sistema CNA” garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il “Sistema CNA” definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate.

Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il “Sistema CNA” concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5

Il “Sistema CNA”

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il “Sistema CNA” si articola in ambiti differenziati per specializzazione.

Essi sono:

- a) i Mestieri/Unioni organizzate a livello regionale e/o territoriale e a livello nazionale.**
- b) CNA Professioni.**
- c) CNA Pensionati.**
- d) i Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.**

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello)

La CNA di Biella è il livello Confederale di base, del “Sistema CNA” operante nel territorio di Biella e nei comuni confinanti nei quali svolge le proprie attività in base ad accordi con le altre associazioni territoriali contraenti degli stessi.

La CNA di Biella è a sua volta costituita da tutti gli associati al “Sistema CNA” medesimo che hanno sede nel suo territorio.

Comprendono tutte le strutture organizzative sul territorio, i Mestieri, le Unioni ed ogni altro Raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA di Biella medesima si articola.

In CNA Biella si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA di Biella opera per l’organizzazione dei Mestieri o delle Unioni, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all’interno del Piano Strategico la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA di Biella garantisce la partecipazione elettiva dei Mestieri e/o delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all’Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all’Assemblea stessa e, in conseguenza, ai successivi livelli confederali del “Sistema CNA”.

I Mestieri e/o le Unioni Territoriali concorrono alla composizione dell’Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA di Biella:

- a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nel rispettivo territorio;
- b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del “Sistema CNA”;
- c) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai relativi Mestieri, e/o Unioni, negli organi dell’associazione;
- d) stipula, con il concorso, dei Mestieri e/o delle Unioni presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero “Sistema CNA”; la CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- f) attua e gestisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del “Sistema CNA” del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- g) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell’ambito delle politiche del “Sistema CNA”, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;
- h) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell’ambito dell’associazione; detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

- i) per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate del “Sistema CNA” in generale ed a tal fine di una più efficace gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con i Territori di competenza.

B) La CNA Regionale

La CNA di Biella concorre a costituire, con le altre CNA associazioni territoriali piemontesi, la CNA Piemonte, istanza di secondo grado rispetto alle CNA territoriali, che assicura la rappresentanza politica al “Sistema CNA” nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche economiche, sociali e sindacali di livello regionale.

Per tutto quanto qui non compreso si rimanda allo Statuto di CNA Nazionale e a quello di CNA Piemonte.

C) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del “Sistema CNA”.

La CNA Nazionale:

- a) rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall’intero sistema confederale;
- b) rappresenta l’unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- c) opera per realizzare l’integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l’utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- d) agisce come livello unificante l’immagine e la comunicazione dell’intero “Sistema CNA”;
- e) promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l’utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- f) stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- g) valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- h) è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- i) è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- j) cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- k) detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Art. 6

Le articolazioni del “Sistema CNA”

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

- 1) L’Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA.
- 2) Essa svolge una funzione di coordinamento e rappresentanza, all’interno del “Sistema CNA”, dei Mestieri che la compongono.
- 3) I livelli territoriali possono costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazioni riconosciute.
- 4) Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
- 5) A ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni o Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
- 6) I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento attuativo.
- 7) Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Territoriali o Regionali e Nazionali e concorrono a comporre il “Sistema CNA”.
- 8) Sono organi dell’Unione, dove istituite:
 - a) a livello Territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
 - b) a livello Regionale se non presente a livello territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
 - c) a livello Nazionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
- 9) I Presidenti delle Unioni e i portavoce di Mestiere ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 10) Il Portavoce di ciascun Mestiere e/o il Presidente dell’Unione Territoriale, laddove costituita, è membro di diritto dell’Assemblea Territoriale della CNA di Biella.
- 11) I Mestieri e le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna su delega del Presidente della CNA di Biella.
- 12) Il Presidente della CNA di Biella può di norma delegare al portavoce di Mestiere e/o all’Unione Territoriale, laddove costituita, tramite il suo Presidente di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati nell’ambito dell’Unione/Mestiere, in coerenza con le politiche generali del “Sistema CNA”, impegnandosi a determinare un’effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA.
 - b) rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestieri o indicarne, sentita la Presidenza della CNA, i portavoce;
 - c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;

- d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi organi territoriali;
 - e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali competenti.
- 13) Nel caso in cui il Presidente Territoriale non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Territoriale della CNA di Biella.
 - 14) Il Presidente della CNA di Biella, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Territoriale, può ritirare la delega al portavoce di Mestiere e/o al Presidente di Unione di corrispondente livello.
 - 15) In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione/Mestiere che detiene direttamente le titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto.
 - 16) Le Unioni/Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA di Biella, il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni/Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
 - 17) Le Unioni/Mestieri concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA di Biella, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni/Mestieri.
 - 18) Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto dallo statuto stesso in relazione al funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di interesse

La CNA promuove l'organizzazione di Raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della corrispondente direzione CNA a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di interesse a livello Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale della CNA di Biella.

Soltanto la Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi Raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA Professioni

- 1) CNA Professioni è l'articolazione del "Sistema CNA" di rappresentanza complessiva delle Associazioni Professionali, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 26 D. Lgs. 206/2007.
- 2) CNA Professioni concorre a comporre il "Sistema CNA".
- 3) Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare di costituire tra gli associati CNA aderenti ad un Mestiere costituente l'Unione, di un'Associazione Professionale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 26D. Lgs. 206/2007.
- 4) La delibera della Direzione, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, risponde ai principi ed alle norme del presente statuto.

- 5) L'Associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti", integrata dalla indicazione della professione esercitata.
- 6) Le Associazioni Professionali, già costituite ai sensi dell'articolo 26 d. Lgs 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
- 7) La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
- 8) Ciascuna Associazione Professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
- 9) Ciascuna Associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali.
- 10) In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola Associazione da CNA Professioni.
- 11) Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo articolo 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le Associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
- 12) CNA Professioni è costituita a livello nazionale.
- 13) Le singole Associazioni "CNA Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
- 14) Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Presidenza;
 - c) il Presidente.
- 15) Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
- 16) Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna Associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle Associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie.
- 17) Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni.
- 18) Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
- 19) La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
- 20) Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale.
- 21) Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

- 22) CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
- 23) il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
- a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b) rappresentare istituzionalmente le relative Associazioni professionali;
 - c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna Associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
- 24) Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
- 25) Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
- 26) CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema Confederale, secondo le previsioni del presente statuto.
- 27) Gli associati di ciascuna Associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del “Sistema CNA” debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto.
- 28) L’Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
- 29) L’eventuale modello organizzativo di CNA Professioni sull’articolazione sul territorio sarà definito, nel rispetto dello Statuto nazionale, dalla Direzione Territoriale.

D) CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l’organizzazione di CNA Pensionati.

L’organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il “Sistema CNA” potrà dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al “Sistema CNA”.

Il Presidente dei CNA Pensionati è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione della CNA di Biella.

La CNA Pensionati concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA di Biella, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernente CNA Pensionati.

E) Articolazioni Territoriali della CNA di Biella

- 1) Aree Territoriali e sedi sul territorio.

- a) L'articolazione territoriale della CNA di Biella è costituita dalle aree territoriali e/o sedi sul territorio.
- b) Sono aree territoriali quelle aree composte da più uno o più uffici del territorio a livello comunale o intercomunale; sono sedi sul territorio quelle relative a singoli comuni.
- c) Assumono il nome di "CNA Area di/della... o CNA Comune di....."
- d) Le Aree territoriali e le sedi sul territorio sono deliberate dalla Direzione Territoriale che svolge su queste una attività di indirizzo e di controllo finalizzati alla coerenza con le politiche della CNA Territoriale di appartenenza.
- e) Nelle aree/sedi territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'associazione.
- f) L'area territoriale/sede promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal "Sistema CNA"; sviluppa, su mandato del Presidente Territoriale, attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività, culturali, ricreative e del tempo libero.

2) Organi dell'area/sede territoriale

Sono organi dell'area/sede territoriale:

- a) l'Assemblea
- b) la Presidenza

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'area/sede territoriale che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza dell'area/sede territoriale stessa.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Le Assemblee dell'area/sede territoriale sia nella forma ordinaria che straordinaria sono sempre da considerarsi assemblee generali dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci dell'Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori nonché i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA e gli iscritti alla CNA Pensionati, regolarmente iscritti alla CNA al momento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea quadriennale elettiva può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte superiore al numero di tutti gli eleggendi di espressione dell'area/sede territoriale sul territorio.

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti all'Associazione Territoriale della CNA di Biella.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività dell'area/sede territoriale sul territorio di riferimento.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la Presidenza composta dal Presidente, eventualmente dal Vice Presidente e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza dell'area/sede territoriale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale della CNA di Biella.

La convocazione deve avvenire attraverso formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno sette giorni prima; in via eccezionale e per motivi di urgenza può essere convocata tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

Presidente dell'area/sede territoriale

Il Presidente dell'area/sede Territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA.

Il Presidente, su delega del Presidente Territoriale della CNA di Biella, ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali.

Il Presidente verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

Il Presidente resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.

La Presidenza è convocata dal Presidente dell'area/sede territoriale, in sua assenza e su delega dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un vice Presidente ne svolge le funzioni il componente più anziano per età della Presidenza.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza dell'area/sede territoriale viene inviata alla Presidenza Territoriale della CNA di Biella.

Le Aree Territoriali e/o sedi territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Tale potere resta in capo del Presidente della CNA di Biella il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Aree/sedi territoriali ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'area/sede territoriale è coadiuvata da un dipendente incaricato, anche di volta in volta sulla base dei problemi posti dalla Presidenza e dal Segretario/Direttore Territoriale.

TITOLO III

Il “Sistema CNA”:

Requisiti di ammissione

Art. 7

Adesione al “Sistema CNA”

Possono aderire al “Sistema CNA” le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al “Sistema CNA” debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale del Piemonte e della CNA Territoriale di Biella;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della CNA Territoriale, della CNA Regionale Piemonte e della Confederazione Nazionale;
- c) ottemperare alla contribuzione al “Sistema CNA” con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e quantità stabilite dall’Assemblea nazionale della CNA e dall’Assemblea Territoriale della CNA di Biella, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell’intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d) l’adesione impegna l’associato a fornire al “Sistema CNA” e agli Enti di emanazione, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi fatto salvo quanto previsto dal d. Lgs. 196/2003;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del “Sistema CNA”.

I diritti degli associati CNA:

- a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli Confederali;
- b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe;
- c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca;

- d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali;
- e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza Territoriale, o di Mestiere/ Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA;
- f) per poter fruire dei servizi offerti dal "Sistema CNA", è necessario essere associati;
- g) possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del "Sistema CNA" stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del "Sistema CNA" alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 8

Requisiti necessari per far parte del "Sistema CNA"

La CNA Territoriale di Biella, si impegna al rispetto di tutti i requisiti contenuti nell'articolo 8 dello statuto nazionale ed in particolare si impegna:

- a) al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- b) affinché i propri organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) a garantire modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al "Sistema CNA" con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) a darsi organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con lo statuto della CNA Nazionale approvato il 27 maggio 2005;
- f) a darsi ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello Confederale corrispondente;
- g) all'adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

- h) alla messa a disposizione del “Sistema CNA” dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i) affinché il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) affinché la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del “Sistema CNA” a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi; i Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli Confederali, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente;
- l) al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il “Sistema CNA”;
- m) alla costituzione di CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) all’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la CNA Territoriale di Biella prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o) la CNA Territoriale di Biella concorre alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il “Sistema CNA”;
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d’appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA CNA DI BIELLA

Art. 9

Composizione degli organi della CNA di Biella

Gli organi Territoriali della CNA di Biella sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Biella, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA di Biella.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Art. 10

Organi della CNA di Biella

- l'Assemblea;**
- la Direzione;**
- la Presidenza;**
- il Presidente;**
- il collegio dei Revisori dei Conti;**
- il collegio dei Garanti.**

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione, secondo le norme dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà

- dell'organo competente alla convocazione, porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
 - d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. La Direzione disciplinerà comunque il modello organizzativo e di funzionamento dell'Associazione;
 - e) nelle Assemblee territoriali e nell'Assemblea provinciale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario, ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 11

L'Assemblea: durata e composizione

L'Assemblea, rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno.

Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Biella, pensionati iscritti a CNA Pensionati Biella, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA di Biella.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) i componenti la Presidenza della CNA di Biella;
- b) i Presidenti in carica delle aree/sedi territoriali, delle Unioni/Mestieri e dei raggruppamenti di interesse, di cui all'articolo 6 punto B, dell'Associazione territoriale CNA Biella;
- c) i Presidenti in carica degli Enti o Società di emanazione o collegati, il Presidente di CNA Pensionati, i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse, i componenti del Consiglio Camerale di competenza, i Presidenti o Vicepresidenti dei consorzi di produzione o di servizi associati alla CNA;
- d) un numero di imprenditori, anche pensionati, eletti ogni quattro anni secondo le modalità previste dal Regolamento della CNA di Biella, per un numero complessivo pari a tre volte della somma totale di quelli indicati alle lettere a - b - c del presente articolo, in base alla consistenza associativa.

Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

I componenti di cui alle lettere a-b-c del presente articolo, se non eletti, sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza uscente.

Art. 12

L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA di Biella, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- b) esamina l'andamento della CNA di Biella e delle strutture collegate e controllate;
- c) approva il bilancio consuntivo della CNA di Biella proposto dalla Direzione;
- d) approva, su proposta della Direzione le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale e stabilisce le quote associative annuali nel rispetto degli obblighi, nei confronti della CNA Regionale e della CNA Nazionale, previsti dello Statuto Nazionale;
- e) approva, anche in seduta ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche; le modifiche saranno comunque soggette all'approvazione della Direzione nazionale della CNA;
- f) l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- g) le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti;

L'Assemblea viene convocata dalla Direzione su proposta della Presidenza ogni 4 anni per:

- a) deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli;
- b) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed altri componenti la Presidenza, determinandone il numero;
- c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine il Regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il Sistema CNA.

In caso di necessità, qualora il Presidente sia dimissionario prima della scadenza del mandato, o venga a mancare per qualsiasi motivo oltre 1/3 dei propri componenti o dei componenti degli altri organi, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente e/o degli altri organi risultanti incompleti.

L'elezione degli organi è valida quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto, qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum l'Assemblea nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA di Biella, i professionisti, i pensionati iscritti a CNA Pensionati Biella, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento della CNA di Biella.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA di Biella stabilite dall'Assemblea;
- b) deliberare il piano strategico annuale o pluriennale della CNA di Biella proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario/Direttore Territoriale;
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- e) esercitare il controllo sulle attività e sui risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA di Biella, garantendo all'interno dei consigli di amministrazione o dei comitati di gestione la presenza del Presidente della CNA di Biella o di un suo delegato indicando, sulla base delle proposte della Presidenza, gli atti di indirizzo politico ai quali i rappresentanti della CNA in seno agli organi delle società controllate e/o degli Enti sono tenute ad attenersi;
- f) nominare e/o revocare, su proposta della Presidenza della CNA di Biella, il Segretario/Direttore della CNA di Biella e l'eventuale Vicesegretario;
- g) esercitare direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del "Sistema CNA Biella";
- h) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il "Sistema CNA" a norma del presente statuto e regolamento;
- i) adire il collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza da parte delle articolazioni del "Sistema CNA Biella" del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della CNA di Biella e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi del "Sistema CNA Biella", per chiederne l'annullamento;

- j) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal "Sistema CNA" o altro tipo di provvedimento riguardante le Unioni/Mestieri, le strutture e le sedi territoriali, nonché le altre organizzazioni del "Sistema CNA" aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
- k) deliberare in merito all'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, partecipazioni in società ed enti, rilascio di fidejussioni ed avalli a favore di terzi, apposizione di ipoteche e richieste di mutui e finanziamenti, concessione di prestiti a terzi o di quant'altro economicamente rilevante nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- l) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA di Biella presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organi, componenti di consigli di amministrazione delle società partecipate e/o controllate;
- m) deliberare, su proposta del Segretario/Direttore, l'articolazione della CNA di Biella, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA di Biella, nonché l'inquadramento contrattuale;
- n) dare attuazione alle decisioni del collegio dei Garanti e del collegio dei Revisori dei Conti;
- o) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa, se non attribuibile al Presidente;
- p) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- q) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- r) deliberare la quota associativa annuale della CNA di Biella, le quote di contribuzione alla CNA Nazionale e alle Unioni Nazionali CNA, ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe, servizi e prestazioni;
- s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA di Biella;
- t) ratificare le decisioni prese in via di urgenza dalla Presidenza;
- u) dotarsi di un proprio Regolamento;
- v) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del "Sistema CNA";
- w) convocare ogni 4 anni l'Assemblea elettiva su proposta della Presidenza.

Essa ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, In caso di modifica del numero delle Unioni e/o mestieri o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell'Assemblea annuale CNA, viene modificata la relativa norma transitoria.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione non può delegare alla Presidenza le sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti j, m, n, o, r.

Art. 14

La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Alle riunioni della Presidenza partecipano, con voto consultivo, il Segretario/Direttore e l'eventuale Vicesegretario/Vice Direttore.

La Presidenza:

- a) propone la nomina e/o la revoca alla Direzione della CNA di Biella del Segretario/Direttore;
- b) promuove l'attività politica della CNA di Biella;
- c) indica alla Direzione della CNA di Biella gli atti di indirizzo politico ai quali i rappresentanti in seno agli organi delle società controllate sono tenute ad attenersi, ivi comprese le proposte di indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla CNA di Biella;
- d) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario/Direttore, il piano strategico annuale o pluriennale della CNA di Biella;
- e) ha funzioni di rapporti e rappresentanza verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;
- f) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- g) convoca l'Assemblea e la Direzione stabilendone l'ordine del giorno;
- h) propone alla Direzione la convocazione dell'Assemblea elettiva quadriennale;
- i) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- j) in caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli confederali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- k) in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto, nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente;
- l) si occupa di tutte le attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione e all'Assemblea della CNA di Biella.

Art. 15

Il Presidente

Il Presidente della CNA di Biella è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al "Sistema CNA Biella".

Il Presidente resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA di Biella:

- a) ha la rappresentanza politica e sindacale della CNA di Biella;
- b) ha il potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA di Biella;
- c) rappresenta la sintesi del "Sistema CNA Biella", ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA di Biella a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- f) può conferire deleghe per il compimento degli atti negli ambiti delle proprie competenze;
- g) propone alla Presidenza le indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla CNA di Biella.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente più anziano di età o, in mancanza di tale carica, dal più anziano di età della Presidenza.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16

Presidenza Onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA di Biella a imprenditori o imprenditrici che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vicepresidente del rispettivo livello confederale.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare con diritto di voto ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Il Regolamento attuativo disciplinerà la durata della carica.

Art. 17

Il Segretario/Direttore

Il Segretario/Direttore e l'eventuale Vicesegretario vengono nominati dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario/Direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA di Biella e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi territoriali;
- c) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza e il Presidente nella rappresentanza politica del "Sistema CNA Biella" ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni assunte;
- d) propone alla Presidenza il piano strategico annuale o pluriennale della CNA di Biella;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA di Biella e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e delle funzioni di attività confederali e l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai funzionari;
- g) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei quadri;
- h) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Segretario/Direttore. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Segretario/Direttore ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
- i) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA di Biella;
- j) è invitato, qualora non sia componente effettivo, alle riunioni degli organi delle società controllate dalla CNA di Biella;
- k) i poteri di firma sulle dichiarazioni fiscali e contributive sono di competenza del Segretario/Direttore;

Il regolamento attuativo dello Statuto, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario o Direttore.

Tutti i quadri e i responsabili delle aree di lavoro rispondono direttamente al Segretario/Direttore.

il Vicesegretario svolge le funzioni di Segretario/Direttore in caso di sua prolungata assenza o impedimento.

La Direzione, su proposta del Segretario/Direttore, può affidare al Vicesegretario particolari incarichi di lavoro.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea.

Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione economica e finanziaria della CNA di Biella.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Qualora la situazione economica e finanziaria dei livelli confederali, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al "Sistema CNA", con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 19

Il Collegio dei Garanti

Il collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al Sistema CNA che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA di Biella né alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA di Biella e rimane in carica 4 anni.

Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del "Sistema CNA Biella".

Il collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di Collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA di Biella, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto o Regolamento Territoriale della CNA di Biella, del Codice Etico Territoriale della CNA di Biella.

Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA di Biella.

Esso dichiara altresì, quale Collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la

preventiva sospensione; per le medesime violazioni su istanza di qualunque interessato può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

I diversi ambiti e livelli della CNA di Biella possono richiedere al Collegio Territoriale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.

L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Territoriale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza.

L'intervento, inoltre, può essere richiesto da singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il "Sistema CNA Biella".

Il Collegio dei Garanti conforma il suo funzionamento al Regolamento del Collegio dei Garanti Regionale.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è giudice d'appello unico sulle decisioni dei Collegi Territoriali dei Garanti.

In caso di mancata nomina dei membri o di impossibilità di funzionamento del Collegio Territoriale dei Garanti, nelle more della nomina dei componenti, il collegio Nazionale dei garanti è competente a decidere sulle controversie interne a tali livelli.

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà di appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

Quest'ultimo è il solo competente qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

Art. 20

Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA di Biella l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche, sia all'interno del "Sistema CNA" che nella rappresentanza di CNA in Enti e Istituzioni.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE

BILANCI

Art. 21

Fondo comune

Il Fondo Comune della CNA di Biella è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dall'Assemblea Territoriale della CNA di Biella.

In caso di scioglimento della CNA di Biella, il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 22

Bilanci

Gli Organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il "Sistema CNA".

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La CNA di Biella persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, ad esso, allega la propria relazione.

Art. 23

Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata annuale o pluriennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA di Biella adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e/o Mestieri, le aree territoriali/sedi sul territorio, le società del sistema, e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al “Sistema CNA”.

In particolare, le Unioni e/o Mestieri, CNA Pensionati, le società del sistema e i livelli territoriali, partecipano alla definizione del Piano Strategico Confederale della CNA di Biella.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO

NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITÀ

Art. 24

Rapporto associativo

La CNA di Biella adotta logotipo uniforme a quanto indicato dalla CNA Nazionale, esso è costituito dall’acronimo CNA seguito da Biella.

La CNA di Biella costituisce il “Sistema CNA” per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dall’Assemblea con i poteri stabiliti all’articolo 29 del presente statuto.

La delibera di eventuale revoca di adesione al “Sistema CNA” ha valore soltanto se presa con il voto favorevole, validamente espresso, di almeno due terzi dei suoi associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell’attuarsi giuridico formale dell’evento.

La CNA di Biella riconosce alla Direzione Nazionale il potere di deliberare il commissariamento o l’estromissione dal “Sistema CNA” ed ogni altro provvedimento disciplinare ritenuto necessario, con effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l’efficacia del provvedimento.

Il commissariamento non fa venir meno l’autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

La CNA di Biella recepisce il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il “Sistema CNA” e deontologico per dirigenti e collaboratori, come stabilito dall’articolo 21 dello statuto nazionale della CNA.

Art. 25

Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione Territoriale e/o portavoce di articolazione di Mestiere, di Presidente di area territoriale/sedi sul territorio, di raggruppamento di interesse, di CNA Professioni e Pensionati è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli

incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario/Direttore e Vicesegretario.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Gli statuti dei livelli confederali del "Sistema CNA", di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

Art. 26

Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA – ITACO)

L'E.P.A.S.A. – I.T.A.C.O. (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA e da Confesercenti, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La CNA di Biella, in accordo con gli organi amministrativi nazionali dell'ente è impegnata a sviluppare, nel territorio, le sedi relative dell'ente.

Art. 27
Fondazione ECIPA
**Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le
Piccole Imprese**

- 1) La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese - promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.
- 2) D'intesa con le CNA Regionali, la Fondazione promuove la costituzione - e ne coordina l'attività - di autonomi Enti regionali di Istruzione per l'Artigianato e la Piccola Impresa.
- 3) La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.
- 4) La Direzione della CNA approva lo Statuto della Fondazione ECIPA e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.
- 5) La Fondazione, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 361/2000, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 28
Logotipo e simbolo

La CNA di Biella è impegnata ad utilizzare il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo statuto nazionale.

Il logotipo e il simbolo saranno utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall'apposito regolamento (di cui all'articolo 29 dello statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale.

Il Logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

Art. 29

Scioglimento della CNA di Biella

Lo scioglimento della CNA di Biella può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Direzione della CNA di Biella.

L'Assemblea è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA di Biella, i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti con finalità analoghe.

Art. 30

Controversie

La CNA di Biella si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.

Art. 31

Entrata in vigore dello Statuto

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA di Biella dovrà approvare il Regolamento provinciale, il quale è parte integrante del presente Statuto.

Art. 32

Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 33

Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA di Biella, approvato dall'Assemblea del 13/02/2017, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ad affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea Capellaro Siletti Claudio espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Disciplina transitoria

Gli aspetti della disciplina transitoria sono definiti all'interno del Regolamento attuativo.